

Caso n. 2 )

POSIZIONE GIURIDICA – cumulo di n. 7 titoli -pena anni 13, mesi 3 e gg. 20 di reclusione , presofferto anni 6, mesi 6 e giorni 16 , condonati anni 3- pena residua anni 3, mesi 9 e giorni 4

reato :simulazione reato commesso 1996, furto continuato in concorso , commesso nel 1998, detenzione stupefacenti ,tre condanne per reato commesso nel 1998 e nel 2000 , favoreggiamento prostituzione , commesso dal 1995 al 1996 .

ORDINE ESECUZIONE – verifica applicazione art. 656 c.5 c.p.p.

CERTIFICATO PENALE –tutti i titoli sono nel cumulo

BENEFICI PRECEDENTI

N1 affidamento in prova dal 2003 AL 2005 per pena di anni 4 e mesi 8

PROCEDIMENTI PENDENTI

n. 1 , iscritto nell'anno 2011 per art. 2 L. n. 638 /83

SITUAZIONE FAMILIARE - moglie che lavora in un bar due figli infradecenni  
LAVORO in libertà operaio presso ditta di famiglia della moglie

PROBLEMATICHE

Non rilevano allo stato problematiche connesse ad assunzione di sostanze stupefacenti , reati commessi , a ridosso dell'ingresso in Italia da irregolare , quando versava in condizioni di marginalità sociale

OSSERVAZIONE

Buona consapevolezza della gravità dei propri trascorsi

ISTANZE PROPONIBILI :verifica requisiti di ammissibilità per liberazione anticipata , detenzione domiciliare , semilibertà , affidamento



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIREZIONE C. C. - - DI TOLMEZZO (UD) - CC26

POSIZIONE GIURIDICA DETTAGLIATA  
RICHIESTO IN DATA 20/10/2012 ALLE ORE 12:39:44

RELATIVA A:

MATRICOLA:

DI : E D  
NATO IL: 12/02/1 A SCONOSCESI  
DATA DI ARRESTO: 02/01/2011

FATTO N. 2 : DEFINITIVO

SCARCERAZIONE A TEMPO PER ESPIAZIONE DELLA PENA

IL PRESENTE PROCEDIMENTO CONTIENE UN PROVVEDIMENTO DI CUMULO CHE CUMULA I SEGUENTI PROCEDIMENTI: 1

PROVVEDIMENTO DI CUMULO

|                                     |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| EMESSO DA: PROC. REP. C/O TRIBUNALE | NUM. 20/12 CUMULT.   | DEL :       |
| SEDE DI : (RN)                      | N.Esecuzione. / SIEP | NOTIFICA: 2 |

\*\*\*NOTE PROVVEDIMENTO\*\*\*

letta l'istanza con la quale si richiede l'inserimento nel cumulo delle pene di tutte le condanne inflitte al condannato ancorchè interamente espiate, al solo fine della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari;

rilevato che si tratta di condanne per fatti commessi antecedentemente alla espiazione e che operare in tal senso permette al condannato di evitare le conseguenze negative dovute a circostanze meramente occasionali quali le diverse date di irrevocabilità e di esecuzione delle varie sentenze o i ritardi nell'effettuazione del cumulo pena da parte del p.m.;

che la richiesta è accoglibile si provvede a cumulare fra loro le condanne subite;

01) 21.10.00 decreto penale gip tribunale ravenna esecutivo 1.2.01 mesi 3 recl.; pena sostituita con 3486,08 euro multa; pena sospesa beneficio revocabile;

02) 24.10.00 corte appello milano in riforma sentenza 2.7.09 tribunale milano irrevocabile 7.5.01 anni 1 mesi 7 recl. 490,63 euro multa; custodia cautelare sofferta per mesi 3 gg.3 (detratta dall'ordine di carcerazione della procura repubblica milano 19.6.1); pena espiata dal 25.5.00 al 20.9.001 per anni 1 mesi 3 gg.27 (500/01 siep pmt milano);

03) 09.10.01 corte appello bologna in parziale riforma sentenza 20.2.01 gup tribunale forlì irrevocabile 24.11.01 anni 4 mesi 8 recl. 15493,71 euro multa, interdizione perpetua pp.uu. interdizione legale durante la pena; pena espiata dal 21.9.01 al 11.4.05; concessa liberazione anticipata per un totale di gg.405 (7/02 siep pg bologna);

04) 22.03.04 corte appello bologna in conferma sentenza tribunale ravenna 22.10.98 irrevocabile 16.10.04 anni 2 recl. 516,46 euro multa; nessuna custodia cautelare subita. con ordinanza 16.9.08 tribunale ravenna applica indulto ex l.241/06 sulla intera pena. questa condanna viene riportata al solo scopo di rendere chiara la complessa situazione del condannato in relazione al beneficio di cui alla l.241/06 (451/04 siep pmt ravenna);

05) 26.10.05 corte appello bologna in parziale riforma sentenza 19.10.00 tribunale rimini irrevocabile 11.02.09 ritenuta la continuazione fra i reati anni 3 gg.20 recl. 10639,00 euro multa. custodia cautelare subita dal 13.5.98 al 28.8.98 per mesi 3 gg.16 (105/09 siep pmt rimini);

06) 20.06.08 gup tribunale forlì irrevocabile 25.3.09 pena determinata inb continuazione a quella inflitta con la sentenza corte appello bologna del 9.10.01 anni 1 recl. 6000,00 euro multa; nessuna custodia cautelare subita; pena interamente condonata ex l.241/06. questa pena viene riportata al solo scopo di rendere chiara la complessa situazione del condannato in relazione al beneficio di cui alla l.241/06 (499/10 siep p.t. forlì);



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIREZIONE C. C. - - DI TOLMEZZO (UD) - CC26

POSIZIONE GIURIDICA DETTAGLIATA  
RICHIESTO IN DATA 20/10/2012 ALLE ORE 12:39:44

RELATIVA A:

MATRICOLA: BB15-12-00002

DI FU' EDUARDO  
E DI MESSINA  
NATO IL: 10/01/1971 A SCONOSCESI (ANANIA),  
DATA DI ARRESTO: 02/01/2011

FATTO N. 2 : DEFINITIVO

7) 01.02.11 corte appello bologna in conferma sentenza 5.4.01 irrevocabile 3.4.11 anni 1  
ecl.516,46 euro multa nessuna custodia cautelare sofferta;

rilevato

che il beneficio della pena sospesa concesso con decreto penale di condanna sub.1) esecutivo il  
2.01 deve essere revocato atteso che il condannato in data 9.10.01 ha riportato condanna sub.3;

che tale richiesta viene contestualmente inoltrata al giudice della esecuzione competente;  
ritenuto che i titoli dei reati commessi e giudicati con le su riportate sentenze non ostano alla  
concessione dell'indulto di cui alla l.241/06;

che il condannato ha beneficiato dell'indulto concesso con la citata legge nella misura massima  
possibile per quanto riguarda la pena detentiva mentre in relazione alla pena pecuniaria è stato  
concesso per un totale di 6516,56 euro, pertanto può essere ulteriormente concesso fino alla  
concorrenza di euro 10000,00;

si provvede a richiedere al tribunale di rimini quale giudice dell'esecuzione la declaratoria di  
indulto per la pena pari a 3483,54 euro multa anticipando in questa sede gli effetti della  
richiesta declaratoria;

si determina la pena complessiva in ANNI 13 MESI 3 GIORNI 20 reclusione 37142,34 euro multa + pene  
accessorie;

sulla pena così quantificata detrae

per custodia cautelare subita (sub.2)

MESI 3 GIORNI 3 recl.;

per pena espiata dal 25.5.00 al 20.9.01 (sub.2)

ANNI 1 MESI 3 GIORNI 27;

per pena espiata ivi compresa la concessione di liberazione anticipata concessa sub.3)

ANNI 4 MESI 8

per custodia cautelare subita dal 13.5.98 al 28.8.98 (sub.5)

MESI 3 GIORNI 16

per indulto ex l.241/06 concesso e concedibile

ANNI 3 recl. 10000,00 euro multa

PER UN TOTALE DI ANNI 9 MESI 6 GG.16

resta la pena residua da espiare in ANNI 3 MESI 9 GG.4 recl. 27142,34 multa + pene accessorie con  
concorrenza 2.1.12 e scadenza al 5.10.2015



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIREZIONE C. C. - - DI TOLMEZZO (UD) - CC26

POSIZIONE GIURIDICA DETTAGLIATA  
RICHIESTO IN DATA 20/10/2012 ALLE ORE 12:39:44

RELATIVA A:

MATRICOLA: BB15-12-00002

DI FU...  
NATO IL: 1977 A SCONOSCESI  
DATA DI ARRESTO: 02/01/2011

FATTO N. 2 : DEFINITIVO

SENTENZE EMESSE PER I FATTI CUMULATI:

SENTENZA N.SENZA DEL: 05/04/2001  
IN ESECUZIONE DAL: 03/04/2011  
MESSA DA : CORTE APPELLO  
SEDE DI : BOLOGNA (BO)

DESCRIZIONE DELLE PENE (TENUTO CONTO DELLA SENTENZA E PROVVED.SUCCESSIVI)

| INPLIT.                 | PRESOF.       | CONDON.     | AMNIST.  | FUNGIB.  | RESIDUA  |
|-------------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| AA/MM/GG                | AA/MM/GG      | AA/MM/GG    | AA/MM/GG | AA/MM/GG | AA/MM/GG |
| CLUSIONE 13 3 20        | 6 6 16        | 3           |          |          |          |
| TA INFLITTA : 27.142,34 | MULTA RESIDUA | : 27.142,34 |          |          | 3 9 4    |

\*\*\*DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI CONTESTATI\*\*\*

ART. 3 DEL LEGGE NUM./ANNO: 75/1958.  
ART. 4 DEL LEGGE NUM./ANNO: 75/1958.  
ART. 110 DEL CODICE PENALE.  
ART. 648 DEL CODICE PENALE.  
ART. 73 DEL D.PR.REP. NUM./ANNO: 309/1990.

RIEPILOGATIVI DEL FATTO:  
LE GIORNI LIBERAZIONE ANTICIPATA: 0  
RENZA PENA: 02/01/2012 SCADENZA PENA: 05/10/2015 SCADENZA FORNITA DA A.G  
ERAZIONE A TEMPO PER ESPIAZIONE DELLA PENA



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale Tolmezzo

Area Educativa

## SINTESI PRIMA OSSERVAZIONE

Detenuto .

nato in

il

L'esaminato è giunto in questo Istituto in data 15.03.2012 proveniente dalla Casa Circondariale di

Arrestato in data 0 ., attualmente sta scontando una condanna definitiva ad anni 13, mesi 3 e giorni 20, determinata con provvedimento di cumulo N. del 21.01.2012 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i reati di pena previsti dall'art. 3 della L. 75/1958, dall'art. 4 della L. 75/1958, dall'art. 110 del C.P., dall'art. 648 del C.P. e dall'art. 73 del DPR 309/90. Allo stato attuale il suo fine pena risulta essere fissato al 05.10.2015, avendo scontato un presofferto di 6 anni, 6 mesi e 16 giorni ed avendo avuto un condono di pena di 3 anni.

In riferimento alle notizie socio-familiari, esse sono state riferite sia in sede di colloquio con gli operatori del trattamento, sia attraverso la collaborazione dell'ufficio UEPE di Bologna e Ferrara, sede di servizio di Rimini, di cui si allega copia della relazione.

L'Assistente Sociale dell'UEPE incaricato ha incontrato la moglie del soggetto in esame, sig.ra I . e nel corso del colloquio ha asserito che il marito è emigrato clandestinamente in Italia nel , all'età di 16 anni, e per circa di 10 anni ha condotto un'esistenza all'insegna della precarietà, vivendo tra occupazioni saltuarie ed espedienti, divenendo facile preda di malviventi. I precedenti penali e la condanna a cui si riferisce l'esecuzione penale in corso risalgono infatti a quel periodo. L'incontro con l'attuale moglie, nel 1999, ha segnato una svolta nella vita di . La donna infatti proviene da un nucleo familiare avulso da contesti devianti: il padre è titolare di un'impresa edile (attualmente è in pensione) e dopo aver superato l'iniziale diffidenza nei confronti di . lo ha assunto nella sua azienda e ha dato un appartamento ad uso gratuito alla coppia. Grazie alla ritrovata stabilità affettiva e ad una posizione lavorativa regolare l'esaminato ha normalizzato il proprio stile di vita, prendendo le distanze da contesti sociali devianti e iniziando un percorso di maturazione e responsabilizzazione, potenziato successivamente dalla nascita dei due figli.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale Tolmezzo

Area Educativa

Detenuto

nato in

il

La situazione psicologica ed economica del nucleo dopo l'arresto del capofamiglia appare piuttosto problematica; il soggetto in esame lavorava in qualità di operaio qualificato, con funzioni di capocantiere, alle dipendenze dell'impresa edile " (intestata al fratello della moglie) ha dovuto abbandonare in modo inaspettato il lavoro, creando non pochi problemi alla ditta, che non dispone di altre figure simili. La moglie dell'esaminato è occupata come cameriera in un bar e si è trovata a dover prendere le redini della famiglia e a far fronte da sola alle spese di mantenimento del nucleo; la giovane donna si è rivolta all'UEPE di Rimini chiedendo un sostegno per gestire il disagio dei figli minori determinato dalla sparizione improvvisa del padre dopo l'arresto.

Il soggetto in esame ha trovato occupazione stabile nel mondo del lavoro grazie al contributo del suocero che lo ha assunto come dipendente nella sua impresa edile; successivamente il ha avviato per un periodo un'attività in proprio, sempre nel settore dell'edilizia e da qualche anno è dipendente dell'impresa edile del cognato (la ditta ) con la qualifica di operaio qualificato. Il sig. Frisoni Denis, titolare dell'impresa, ha fatto sapere per il tramite della sorella (moglie dell'esaminato) di essere disponibile a mantenere attivo il contratto di lavoro a tempo indeterminato del soggetto e a reintegrarlo non appena possibile nelle sue funzioni di operaio qualificato, l'unico dell'impresa, per cui risulta indispensabile:

I precedenti penali del risalgono ad un periodo di tempo compreso tra il 1991 e il 2000 e sono in gran parte da ricondurre alla condizione di sradicamento vissuta dal giovane emigrato in quel periodo. Dal colloquio con la moglie e dalla documentazione in nostro possesso emerge che l'esaminato da quasi 10 anni ha iniziato a costruirsi un'esistenza lontana da coinvolgimenti di tipo delinquenziale, conducendo una vita regolare, dedita prevalentemente al lavoro e agli affetti familiari. L'assenza fino ad oggi di reiterazione di reati, la presenza di un riferimento affettivo stabile, avulso da contesti sociali devianti e l'opportunità di lavorare regolarmente sembrano costituire elementi validi su cui fondare un esperimento in libertà, compatibile con lo status giuridico del soggetto.

Durante l'ultimo colloquio di aggiornamento con l'UEPE la moglie del ha segnalato con una certa apprensione la problematicità della situazione economica e



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale Tolmezzo

Area Educativa

Detenuto

nato in il

psicologica del nucleo familiare che dopo l'arresto e il successivo trasferimento del marito presso la Casa Circondariale di Tolmezzo si è sempre più aggravata. La donna, infatti, si è trovata a dover assumere le redini della famiglia; continua ad essere occupata come cameriera in un bar e per far fronte da sola alle spese di mantenimento del nucleo ha dovuto raddoppiare l'impegno lavorativo, entrando in regime full-time, che la costringe ad assentarsi da casa per tutto l'arco della giornata. Inoltre, dopo il trasferimento del marito presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, la donna è molto in ansia per i figli e per le ripercussioni di tipo psicologico che hanno su di loro la lontananza forzata dal padre.

La prospettiva lavorativa dell'esaminato non è mutata rispetto a quella illustrata nell'indagine precedente: attualmente è in aspettativa dal lavoro (il contratto a tempo indeterminato con l'impresa è ancora in essere) e in caso di ammissione ad

una misura alternativa verrebbe reintegrato con le mansioni precedenti di operaio qualificato. A tale proposito la moglie dell'esaminato nel corso del colloquio presso l'UEPE ha consegnato la visura camerale aggiornata dell'impresa e la dichiarazione del fratello, intestatario della ditta, di disponibilità ad assumere il

non appena sarà scarcerato.

Inoltre si segnala che l'esaminato ha fruito con esito positivo di affidamento in prova al servizio sociale presso l'UEPE di Bologna nel periodo dal 06.10.2003 al 24.08.2005.

Nell'ambito dei colloqui con gli operatori del trattamento ha sempre dimostrato un comportamento educato e corretto manifestando disponibilità al dialogo e al confronto pur evidenziando uno stato di sofferenza per l'attuale detenzione. Dal punto di vista emotivo esperisce una forte mancanza della famiglia acquisita ed inoltre un senso di colpa per non essere in grado di poter contribuire quotidianamente al loro sostegno affettivo e materiale. Il soggetto in esame dimostra di aver assunto un'adeguata consapevolezza rispetto alle condotte devianti attuate in passato e pare avere acquisito un senso di responsabilità nei confronti della moglie e dei due figli.

Durante i colloqui con il Funzionario Giuridico Pedagogico l'esaminato esprime una revisione critica delle passate condotte devianti e afferma di avere preso definitivamente le distanze dallo stile di vita precedente da quando ha conosciuto l'attuale moglie grazie alla quale è riuscito ad inserirsi regolarmente nella società. Rispetto alle condotte anti giuridiche poste in essere il soggetto riferisce che erano causate dalle cattive



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale Tolmezzo

Area Educativa

Detenuto

nato in

il

frequentazioni, dalla socializzazione con persone legate al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'incontro con l'attuale moglie ha cambiato completamente il suo contesto sociale di riferimento, facendolo allontanare definitivamente dalle relazioni sociali con "soggetti devianti". Quanto riferito dal detenuto appare verosimile in quanto i reati per cui sta scontando attualmente la pena sono stati commessi fino all'anno 2000.

Durante la permanenza in questa sede ha mantenuto una condotta regolare, osservando le norme disciplinari e penitenziarie.

Nei confronti degli Operatori penitenziari ha manifestato atteggiamenti educati e corretti, senza dare adito a rilievi di sorta; i rapporti interpersonali con i compagni di detenzione sono conformi alle esigenze della civile convivenza.

Usa regolarmente dei colloqui telefonici con la moglie.

In questo Istituto ha frequentato il corso di meditazione che si è tenuto il giorno 29.09.2012.

All'interno non ha prestato alcuna attività lavorativa anche se ne ha fatto richiesta e attualmente si trova in graduatoria.

Dal punto di vista sanitario si fa riferimento alla scheda allegata.

Tolmezzo, 16.10.2012.-

## L'EQUIPE DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO:

f.to IL DIRETTORE \_\_\_\_\_ Dr.ssa Silvia Della Branca \_\_\_\_\_

f.to IL COMMISSARIO DI POLIZIA PENITENZIARIA \_\_\_\_\_ Dr. Raffaele Barbieri \_\_\_\_\_

f.to LA PSICOLOGA \_\_\_\_\_ Dr.ssa Cristina Orel \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO SERVIZI SOCIALI AREA 3^ FI \_\_\_\_\_ Fiorella Loppell \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO AREA 3^ FI \_\_\_\_\_ Dr. Stefano Rossi \_\_\_\_\_





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale Tolmezzo

Area Educativa

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L'Equipe di Osservazione e Trattamento ritiene di adottare nei confronti del detenuto i seguenti interventi trattamentali:

- Continuazione dei colloqui con gli Operatori del Trattamento;
- Inserimento attività trattamentali organizzate all'interno;
- Eventuale fruizione di esperienze premiali per coltivare gli affetti familiari esistenti;
- Eventuale fruizione della misura alternativa.

N.B.: il presente verbale deve essere notificato al detenuto.

Tolmezzo, 1 2012

L'EQUIPE DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO



# Ministero della Giustizia

## Sistema Informativo del Casellario

### Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 21 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 1093/2012/R

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

**M**

Codice Fiscale

sulla richiesta di:

AUTORITA' GIUDIZIARIA (Numero registro 5161/2012)

per uso:

GIUSTIZIA PENALE (ART. 21 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

- 1) **DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI RAVENNA ESECUTIVO IL 01/02/2001**  
1° reato ) SIMULAZIONE DI REATO Art. 367 C.P. (COMMESSO IL 3/10/1996 IN RAVENNA)  
Circostanza: Art. 62 bis C.P.  
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 3  
SOSTITUITA LA PENA: RECLUSIONE MESI 3 CON LA MULTA LIRE 6.750.000 (PARI A EURO 3.486,08)  
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.
- 2) **SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO IRREVOCABILE IL 07/05/2001**  
- IN RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA ... DAL TRIBUNALE DI MILANO  
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN DATA 07/05/2001  
1° reato ) FURTO CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 624 C.P. (COMMESSO IL 30/11/1998 IN MILANO)  
Circostanza: Art. 625 n. 2 IPOTESI 1 C.P.  
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 7, MULTA LIRE 950.000 (PARI A EURO 490,63)  
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento  
>> 19/06/2001 CON DECRETO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO  
DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)  
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:  
> ESEGUITA LA PENA DETENTIVA DAL 25/05/2000 AL 20/09/2001
- 3) **SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IRREVOCABILE IL 24/11/2001**  
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA ... DAL G.U.P. TRIBUNALE DI FORLI'  
1° reato ) DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (COMMESSO IL 25/5/2000 IN SAN MAURO PASCOLI)  
Circostanza: Art. 62 bis C.P.  
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 4 MESI 8, MULTA LIRE 30.000.000 (PARI A EURO 15.493,71)  
Pene accessorie:

- INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI
- INTERDIZIONE LEGALE PER LA DURATA DELLA PENA

Misura di sicurezza:

- CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO

Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento

>> 10/10/2002 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA  
DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)

Pena ridotta di: GIORNI 180

>> 31/07/2003 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA  
DISPOSTA L'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE (Art. 47 TER COMMA 1 QUATER L.354/75)

>> 24/09/2003 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA  
DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)

Pena ridotta di: GIORNI 90

>> 25/09/2003 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA  
DISPOSTO L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (Art. 47 L. 354/75)

>> 03/02/2005 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA  
DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)

Pena ridotta di: GIORNI 135

>> 27/10/2005 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA  
DICHIARATA ESTINTA LA PENA ED OGNI ALTRO EFFETTO PENALE PER L' ESITO POSITIVO DELL' AFFIDAMENTO IN  
PROVA

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

> PENA ESEGUITA PER AFFIDAMENTO IN PROVA IL 11/04/2005

4) 2. SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IRREVOCABILE IL 16/10/2004  
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 8 DAL TRIBUNALE DI RAVENNA

1° reato ) FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE Art. 3 n. 8 L. 20/2/1958 N. 75 (COMMESSO DAL 1/8/1995 E FINO AL  
30/6/1996 IN CERVIA-MILANO MARITTIMA)

Circostanze: Art. 4 n. 7 L. 20/2/1958 N. 75, Art. 62 bis C.P., Art. 69 n. 3 C.P.

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2, MULTA LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46)

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 16/09/2008 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE DI RAVENNA

APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241 Art. 1

Pena Principale condonata: RECLUSIONE ANNI 2, MULTA 516,46 EURO

5) 26 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IRREVOCABILE IL 11/02/2009  
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE  
DI RIMINI

- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN DATA 11/02/2009  
1° reato ) DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309  
(COMMESSO IL 13/5/1998 IN BELLARIA IGEEA MARINA)

2° reato ) OFFERTA O MESSA IN VENDITA ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 73  
comma 5 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (COMMESSO IL 13/5/1998 IN BELLARIA IGEEA MARINA)

3° reato ) CESSIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990  
N. 309 (COMMESSO IL 7/5/1998 IN BELLARIA IGEEA MARINA)

Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3) RECLUSIONE ANNI 3 GIORNI 20, MULTA  
10.639,00 EURO

Misura di sicurezza:

- CONFISCA E DISTRUZIONE DI QUANTO IN SEQUESTRO

6) 1 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DEL G.U.P.  
TRIBUNALE DI FORLÌ IRREVOCABILE IL 25/03/2009

1° reato ) ACQUISTO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (COMMESSO IN EPOCA  
ANTERIORE E PROSSIMA AL 8/3/2000 IN PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA)

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1, MULTA 6.000,00 EURO E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO DEL PATTEGGIAMENTO  
PENA RIDETERMINATA IN CONTINUAZIONE CHE ASSORBE QUELLA INFLITTA CON LA CONDANNA DEL:

- 09/10/2001 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA


Pena Principale condonata: L' INTERA PENA DELLA RECLUSIONE. L' INTERA PENA DELLA MULTA

7) PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI  
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:  
-22/03/2004 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA ( riportato al n.ro 4 )  
-26/10/2005 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA ( riportato al n.ro 5 )  
Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 9 GIORNI 4, MULTA 1.155,46 EURO  
TENUTO CONTO DEL CONDONO RICHIESTO DAL PUBBLICO MINISTERO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241:  
RECLUSIONE ANNI 1, MULTA 9.483,54 EURO  
TENUTO CONTO DEL CONDONO GIA' APPLICATO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241: RECLUSIONE ANNI 2, MULTA  
516,46 EURO  
DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)  
LA PENA RESIDUA DELLA RECLUSIONE  
\*\*\*\*\* Provvedimento Non Validabile (art.14 comma 2 D.Dirig.25/1/2007 Min. Giustizia) perche': \*\*\*\*\*  
Il provvedimento dell'esecuzione è associato ad un provvedimento provvisorio. Relativo a Provvedimento in data:  
26/10/2005

8) SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IRREVOCABILE IL 03/04/2011  
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI  
RIMINI  
1° reato ) RICETTAZIONE Art. 648 C.P. (ACCERTATO NEL MAGGIO 1998 IN RIMINI)  
Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE ANNI 1, MULTA LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46) E  
RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO

ESTRATTO DALL' UFFICIO:  
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI UDINE

UDINE, 24/10/2012 09:12



Il certificato sopra esteso, rilasciato in data odierna a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia (Numero registro 5161/2012), è stato registrato dal Sistema con i seguenti dati: numero certificato 1,093/2012/R.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25, comma 5 D. Dirig. 25/01/2007 Min. Giustizia, nel presente certificato sono riportati, senza efficacia certificativa, i seguenti provvedimenti Giudiziari (GIU) e/o dell'Esecuzione (ES) che nel sistema risultano non validati per i seguenti motivi: In lavorazione, Da validare, Non validabile, Provvisorio.

| N.ro ordine | Tipo | Data Provv. | Stato Provv.   | Stato Sollecito Provv.<br>Provvisorio | Ufficio Iscrizione   |
|-------------|------|-------------|----------------|---------------------------------------|--|
| 7           | ES   | 19/03/2009  | NON VALIDABILE |                                       | UFF. LOCALE - PROCURA<br>DELLA REPUBBLICA<br>TRIBUNALE DI ROMA |